

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e installazione di attrezzature per il Fitness all'aperto.**CIG 8864086B29****R.A. 060_21_PA**

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 18 maggio 2021;

CONSIDERATO che il Dott. Mario Coppola (Direttore Acquisti F.F.) è stato nominato, con provvedimento del 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021), Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nell'ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d'ora in poi anche solo "RPA");

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016") e, in particolare:

- l'art. 60 sulla procedura aperta;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), e, in particolare, l'art. 2, commi 1, a tenore del quale *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto"* e 2, in forza del quale *"Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto."*;

V.17

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Marketing e Business Development" ("Direzione richiedente") di acquisire le prestazioni in oggetto al fine di dare seguito al Progetto "Sport nei parchi".

PRESO ATTO che sulla base della relazione fornita dal RPA:

1. si intende procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di seguito riportate:

- Oggetto dell'appalto: affidamento della fornitura e installazione di attrezzature per il Fitness all'aperto, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

In particolare, sono richiesti 3 Modelli di installazione (rientranti nell'ambito della prestazione principale dell'appalto):

- N. 10 MODELLO PROGETTUALE SMALL
- N. 8 MODELLO PROGETTUALE MEDIUM
- N. 9 MODELLO PROGETTUALE LARGE

come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.

- Valore dell'Appalto (non soggetto a ribasso d'asta): Euro 535.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

| MODELLO | P (principale) S (secondaria) | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | TOTALE |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| MODELLO PROGETTUALE SMALL | P | 10 | Euro 15.000,00 | Euro 150.000,00 |
| MODELLO PROGETTUALE MEDIUM | P | 8 | Euro 20.000,00 | Euro 160.000,00 |
| MODELLO PROGETTUALE LARGE | P | 9 | Euro 25.000 | Euro 225.000,00 |
| Valore Appalto | | | | Euro 535.000,00 |

- Durata dell'Appalto: Il Contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali.

- Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale *"L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*.

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'elemento relativo al costo assume pertanto la forma di un prezzo fisso e gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi

- All'offerta tecnica sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.
 - Modalità di stipula del contratto: Scrittura privata;
 - Modalità di pagamento: Al termine della regolare installazione di ogni singolo Modello;
 - Garanzie richieste: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e Garanzia vizi per 24 mesi (eventualmente aumentati in sede di gara);
2. la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori;
3. l'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni:
- le prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro e di natura sostanzialmente unitaria. La frammentazione della gestione del contratto su più lotti creerebbe, pertanto, forti inefficienze gestionali e la frammentazione delle responsabilità contrattuali, con le conseguenti criticità in sede di esecuzione, risulterebbe quindi diseconomica per la stazione appaltante;
 - l'obiettivo della Società è quello di realizzare una progettualità con una forte identità che duri nel tempo. Il Progetto "Sport nei Parchi", infatti, ha come obiettivo quello di lasciare una legacy territoriale uniforme e riconoscibile. La non suddivisione dell'appalto in lotti consentirebbe, pertanto, di perseguire gli obiettivi prefissati in linea con la mission di Sport e Salute S.p.A.;
 - l'unitarietà dell'appalto è richiesta anche dal punto di vista operativo in quanto il progetto prevede, una volta definite le tipologie di macchine, la trasmissione da parte della Stazione appaltante delle schede tecniche necessarie ai numerosi comuni coinvolti per prevedere le opere di approntamento delle aree e per rendere le stesse funzionali all'installazione. Ogni macchina, infatti, ha delle caratteristiche tecniche proprie, con riferimento a materiali, pesi e dimensioni;
- Il processo sopra descritto, se effettuato avvalendosi di un unico fornitore, costituisce una modalità sicuramente meno dispendiosa rispetto all'ipotesi di avere interlocutori diversi con differenti prodotti, caratterizzati da differenti materiali, pesi e dimensioni;

In particolare, avere delle univoche modalità di interlocuzione con i diversi comuni finanziati assicura una più efficace e coordinata fruizione delle attività in cui si articola l'appalto, oltre a garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio e un contenimento dell'effort di risorse umane ed economiche;

4. al fine di favorire la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese e la costituzione di Raggruppamenti temporanei non sono stati previsti requisiti di capacità tecnico – economica;
5. i requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
 - i. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (fornitura di attrezzature sportive);
 - ii. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
6. è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:
 - il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;
 - sono stati aggiornati i riferimenti relativi alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori;

Di conseguenza, la struttura del documento è stata adattata e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS;

 - sono stati modificati tutti i riferimenti legati alla modalità di aggiudicazione scelta (offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016);
 - è stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto per tale tipologia di Consorzio si tratta di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) consente l'esecuzione dell'appalto anche in proprio e, quindi, non necessariamente tramite consorziate;
 - tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia

e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10];

- è stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vige solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227];
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata sul tema;
- è stata revisionata la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e ss. del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse;
- è stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio tecnico complessivo, si procederà mediante sorteggio pubblico;
- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:
 - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
 - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono

(nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;

- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. a), c), c-bis, c-ter), l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
- rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);

- Non è stato previsto l'istituto dell'avvalimento in quanto non sono previsti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
 - la Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta;
 - è stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
7. potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni, a tenore del quale "1. *In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

CONSIDERATO che tutte le attività inerenti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sarà svolta dai singoli Comuni e, pertanto, gli eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze saranno comunicati dai singoli Comuni e dagli stessi liquidati all'operatore economico affidatario;

PRESO ATTO che per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione Marketing e Business Development;

PRESO ATTO che il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria (RDA Numero 28446);

PRESTO ATTO che per la ricezione delle offerte possono applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni;

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale "*l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento*"), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE;

DETERMINA:

di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e installazione di attrezzature per il Fitness all'aperto, alle condizioni sopra indicate.

**II PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE
DELEGATO**

AVV. VITO COZZOLI

